



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

REGOLAMENTO INTERNO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI E SUGLI ORGANI TITOLARI DELLA POTESTA' DISCIPLINARE

INDICE

Capo primo

Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Art.2 (Obblighi del Biologo ed illeciti disciplinari)

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione. Rapporti con il procedimento penale. Sospensione cautelare)

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

Art.5 (Prescrizione)

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina

Art.6 (Istituzione del Consiglio di disciplina, durata e rieleggibilità)

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

Art. 9 (Composizione e procedura)

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali. Formazione in materia deontologica e disciplinare)

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina

Art.12 (Norme di riferimento. *Quorum*)

Art.13 (Criteri di assegnazione dei singoli procedimenti ai vari componenti del Consiglio di disciplina)

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina)

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)

Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)

Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio. Rapporti tra ricorso giurisdizionale e ricorso al CNB)

Capo quarto

Il ricorso innanzi al Consiglio Nazionale dei Biologi

Art. 18 (Termini e modalità del ricorso).

Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche)

Art.20 (Accesso agli atti)

Art.21 (Istruttoria)

Art.22 (Decisione e pubblicazione)

Art.23 (Verbalizzazione)

Art. 24 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio Nazionale).



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Art.25 (Entrata in vigore del regolamento. Abrogazioni)

Capo primo Principi generali, sanzioni disciplinari ed organi disciplinari

Art.1 (Definizioni)

Il *Consiglio di disciplina* è l'organo competente sull'intero territorio nazionale ad istruire il procedimento e ad infliggere le sanzioni disciplinari.

Il *Consiglio dell'Ordine Nazionale dei biologi* o *Consiglio dell'Ordine* è l'organo amministrativo esponentiale, a livello nazionale, dei Biologi.

Il *Consiglio Nazionale dei Biologi* è l'organo amministrativo ove sono impugnabili le sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio di disciplina.

Art.2 (Obblighi del Biologo ed illeciti disciplinari)

1. Il Biologo nell'esercizio della professione, anche in forma associativa o societaria, adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità. L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale di giudizio, intellettuale e tecnica.

2. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica, al Codice Deontologico e ai Regolamenti dell'Ordine. L'inosservanza delle suddette fonti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio di disciplina di cui al Capo secondo di questo regolamento.

3. Il Biologo deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare gli incarichi per i quali ritenga di non avere adeguate competenze, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione. Rapporti con il procedimento penale. Sospensione cautelare)

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio di disciplina di cui al Capo secondo può infliggere, per condotte attive o omissive in contrasto con norme di legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine, poste in essere dagli iscritti, persone fisiche o società professionali, sono:

a) la *censura*;



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

b) la *sospensione dall'esercizio professionale* per un tempo non superiore ad un anno, acclarata a seguito di rituale procedimento disciplinare, fatta salva la sospensione ex art.43, co.2 e 3, l.24 maggio 1967 n.396, che permane per tutta la durata dell'inadempimento, in caso di morosità, per oltre dodici mesi, nel versamento degli oneri contributivi soggettivi ed integrativi dovuti all'ENPAB e quelli dovuti all'Ordine Nazionale dei Biologi, acclarata d'ufficio su delibera del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi;

c) la *radiazione*. Tale misura è adottata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. Negli altri casi, la misura può essere adottata previa autonoma valutazione dei fatti, ancorché non assumano valenza penale, ma siano di gravità tale da non consentire la permanenza nell'Ordine.

2. Il *richiamo formale o ammonimento* formulato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, anche su proposta del Consiglio di disciplina, nei confronti di un iscritto non configura una sanzione disciplinare, ma una mera manifestazione di disapprovazione della condotta assunta, con invito a non ripeterla.

3. Fatti salvi i casi di interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione, di cui il Consiglio dell'Ordine deve meramente prendere atto cancellando dall'Ordine l'iscritto, tutte le sanzioni, ad eccezione della sospensione per morosità, sono inflitte dal Consiglio di disciplina, seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità, di motivazione degli atti e di doverosa valutazione, ai fini disciplinari, dei fatti, vincolanti, accertati in sede penale.

4. In caso di pendenza di indagini penali o di un procedimento penale nei confronti di un iscritto all'Ordine, il Consiglio di disciplina:

a) qualora gli elementi di fatto acquisiti o agevolmente acquisibili dal Consiglio consentano di vagliare adeguatamente la posizione del professionista iscritto deve di regola attivare e concludere il procedimento disciplinare sui medesimi fatti al vaglio della magistratura penale;

b) qualora non si verificano le condizioni del punto a), deve sospendere l'azione disciplinare sino alla pronuncia definitiva in sede penale. In tal caso l'azione disciplinare andrà attivata o riattivata (se iniziata e poi sospesa per la parallela azione penale) entro 90 giorni dalla conoscenza formale della sentenza penale in giudicato che dispiega effetto vincolante nei limiti dell'art.653 c.p.p.

5. Nel caso in cui il procedimento disciplinare, non sospeso in pendenza di procedimento penale, si concludesse con l'adozione di una sanzione nei confronti del professionista ed il successivo procedimento penale, sui medesimi fatti, si concludesse con sentenza definitiva di assoluzione perché "il fatto non sussiste", "l'imputato non lo ha commesso", il Consiglio di disciplina, su istanza scritta del professionista da formulare entro il termine perentorio di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza assolutoria, dovrà annullare la sanzione disciplinare inflitta.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

6. Nel caso in cui il procedimento disciplinare, non sospeso in pendenza di procedimento penale, si concludesse con l'adozione di una sanzione nei confronti del professionista ed il successivo procedimento penale, sui medesimi fatti, si concludesse con sentenza definitiva di assoluzione perché "perché il fatto non costituisce illecito penale", il Consiglio di disciplina, su istanza scritta del professionista da formulare entro il termine perentorio di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza assolutoria, dovrà rivalutare i fatti vagliati in sede penale autonomamente, ai fini di una conferma della sanzione già inflitta, del suo annullamento o della sua modifica.

7. Qualora il procedimento disciplinare si concludesse con l'assoluzione (o archiviazione) del professionista ed un successivo procedimento penale, sui medesimi fatti, si concludesse con sentenza definitiva di condanna (ancorché di patteggiamento ex art.444 c.p.p.), il Consiglio di disciplina, d'ufficio, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla conoscenza della sentenza penale di condanna, dovrà riaprire il procedimento disciplinare per rivalutare i fatti vagliati in sede penale autonomamente, ai fini della possibile adozione di una sanzione disciplinare.

8. Tutte le sanzioni e tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate al professionista incolpato (o alla società tra professionisti) personalmente, o presso la residenza (e/o il domicilio e/o sede legale) comunicati al Consiglio dell'Ordine, per mezzo di ufficiale giudiziario, raccomandata, tramite posta elettronica certificata o altro strumento idoneo al risultato (che offra certezza sulla avvenuta ricezione). Il rifiuto di accettazione della comunicazione da parte del professionista costituisce un autonomo illecito disciplinare.

9. Il Consiglio di disciplina deve comunicare al Consiglio dell'Ordine le sanzioni disciplinari inflitte al Biologo, alle società tra professionisti, o al tirocinante, per le doverose annotazioni, di cui all'art.3, D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, nonché alle cancellerie della Corte di appello e dei Tribunali della circoscrizione ove il Biologo sanzionato risiede, al pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio (ma solo in caso di sanzione espulsiva) nella circoscrizione medesima e agli enti pubblici eventualmente interessati. Identico obbligo di comunicazione all'ente-datore di lavoro di appartenenza grava sul Consiglio di disciplina qualora il Biologo sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato. In caso di archiviazione del procedimento, la decisione va comunicata esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

10. Il Biologo che sia stato cancellato dall'Ordine può domandare di essere riammesso all'esercizio professionale con deliberazione del Consiglio dell'Ordine nei seguenti casi:

- a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale;
- b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno due anni dalla cancellazione dall'Ordine.

11. La decisione, positiva o negativa, del Consiglio dell'Ordine sulla domanda di riammissione va motivata. Avverso la stessa è proponibile, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del diniego, ricorso da parte dell'interessato al Consiglio Nazionale dei Biologi ex art.22, l. 24 maggio 1967 n.396, la cui decisione è impugnabile presso la sezione specializzata costituita presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art.29, l. n.396.

12. Il Biologo sanzionato con la sospensione dalla professione per morosità ex art. 43, co.2 e 3, l.24 maggio 1967 n.396, qualora sani detta morosità, lo comunica al Presidente dell'Ordine che,



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

constatato l'avvenuto saldo, anche d'ufficio, delibera la revoca della sospensione per morosità ai fini della cessazione dei suoi effetti con decorrenza dalla data in cui l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

13. Non configura sanzione disciplinare il provvedimento di sospensione cautelare che il Consiglio dell'Ordine adotta obbligatoriamente nei confronti dell'iscritto qualora:

- a) sia destinatario della misura della sospensione dall'esercizio della professione prevista dal codice penale o da altre norme di legge;
- b) sia destinatario di misure restrittive della libertà previste dal codice di procedura penale.

In tali evenienze, la sospensione cautelare non è soggetta a limiti temporali, ma cesserà di diritto al momento della revoca o dell'annullamento delle misure restrittive da parte dell'autorità giudiziaria. I fatti che danno luogo a tali misure cautelari sono valutabili d'ufficio dalla Commissione di disciplina, di ciò notiziata dal Consiglio dell'Ordine, ai fini del promovimento dell'azione disciplinare.

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

1.L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti, persone fisiche o società professionali è obbligatoria a fronte della conoscenza da parte del Consiglio di disciplina di fatti in contrasto con legge, codice deontologico e regolamenti del Consiglio dell'Ordine.

2.Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento penale.

Art.5 (Prescrizione)

1.L'illecito disciplinare del Biologo si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.

2.La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.

3.Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, e l'azione disciplinare fosse sospesa ai sensi dell'art.3, co.4, il decorso della prescrizione sarà sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Capo secondo

Criteria di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina

Art.6 (Istituzione del Consiglio di disciplina, durata e rieleggibilità)



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

1. Presso l'Ordine Nazionale dei Biologi, ove ha sede, è istituito il Consiglio di disciplina di cui all'art.8, D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, organo di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all'Ordine.
2. Il Consiglio di disciplina si compone di 9 membri titolari e 2 supplenti (di cui uno della Sez. B), individuabili anche tra soggetti estranei all'Ordine nei limiti fissati dall'art.8.
3. Il Consiglio di disciplina resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.
4. I componenti del Consiglio di disciplina sono immediatamente rieleggibili.
5. Le spese relative al funzionamento del Consiglio di disciplina, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere del Consiglio di disciplina è incompatibile con la carica di Consigliere o Revisore del Consiglio dell'Ordine e con la carica di Consigliere del Consiglio Nazionale dei Biologi.
2. I candidati alla nomina a Consigliere del Consiglio di disciplina devono inoltre possedere i requisiti di cui al successivo art.8, co.4.
3. I componenti dei Consigli di disciplina che, dopo la nomina, perdano uno dei requisiti di cui al successivo art.8, co.4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 8, co.12.

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del Consiglio dell'Ordine.
2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio dell'Ordine e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio dell'Ordine.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve *curriculum vitae*, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine e messo a disposizione sul sito internet. La mancata allegazione del *curriculum vitae* determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:

a) di non essere componente del Consiglio dell'Ordine, né del Consiglio Nazionale dei Biologi, né del Collegio dei Revisori e di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel Consiglio dell'Ordine o nel Consiglio Nazionale dei Biologi;

b) di essere iscritti all'Ordine da almeno 5 anni compiuti;

c) di non aver subito la sanzione disciplinare della sospensione dall'Ordine nei 5 anni precedenti, ancorché impugnate;

d) di non aver riportato condanne (ivi compresa quella a seguito di patteggiamento) con sentenza di condanna di secondo grado, salvi gli effetti della riabilitazione, per: 1) reati dolosi con pena della reclusione superiore a due anni, ancorché sospesa; 2) reati dolosi contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, o per un delitto tributario, con pena della reclusione pari o superiore a un anno, ancorché sospesa;

e) di aver già fatto parte del Consiglio di disciplina;

f) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

g) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel Consiglio di disciplina.

5. Qualora venissero eventualmente designati dal Consiglio dell'Ordine dei componenti del Consiglio di disciplina non iscritti all'Ordine dei Biologi, scelta discrezionale e non obbligatoria, l'individuazione dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avverrà ad opera del Consiglio dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni, ove designati, andranno prescelti, in misura non inferiore a due, previa valutazione del *curriculum* professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili.
- esperti in materie giuridiche o tecniche.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata dopo verifica dei requisiti di eleggibilità e valutazione dei rispettivi *curricula*, il cui numero complessivo deve essere pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere iscritto all'Ordine Sez.A e con la presenza di un componente della Sez.B e, solo eventualmente, da almeno due candidati esterni tra quelli di cui al precedente comma 5. Nella formulazione dell'elenco si dovrà avere attenzione ad includere i Biologi che rappresentino le varie aree di professionalità in cui il Biologo può operare.

7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio dell'Ordine procede d'ufficio a inserire nell'elenco un numero di iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4.

8. Dopo la sua compilazione, l'elenco è immediatamente pubblicato sul sito internet dell'Ordine in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. Dalla data di pubblicazione dell'elenco nel sito decorre il termine per impugnare la procedura di selezione di cui ai commi precedenti.

9. Almeno due terzi dei designati da parte del Presidente del Tribunale nel Consiglio di disciplina devono essere iscritti all'Ordine sez.A e un componente alla sez.B, fatta salva la possibilità di scelta di componenti esterni all'Ordine ove inseriti nell'elenco trasmesso dal Consiglio dell'Ordine

10. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, intranei (e solo eventualmente estranei) all'Ordine, e i membri supplenti del Consiglio di disciplina, senza indugio, sulla base dei rispettivi *curricula* professionali, e seguendo i seguenti criteri:

- a) anzianità di iscrizione all'Ordine;
- b) eventuali titoli accademici o culturali posseduti, compresa la specializzazione;
- c) svolgimento a tempo pieno della professione di Biologo;
- d) appartenenza dei prescelti ai diversi settori in cui si esercita la professione di Biologo.

11. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina è immediatamente comunicata al Consiglio dell'Ordine per consentire il successivo insediamento dell'organo, che deve avvenire entro trenta giorni dalla nomina del Presidente del Tribunale, previa convocazione da parte del Presidente dell'Ordine.

12. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni, decadenza o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.

Art. 9 (Composizione e procedura)

1. Sono organi del Consiglio di disciplina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
2. Nella sua prima seduta, che viene convocata dal Presidente dell'Ordine ai sensi dell'art.8, co.11, il Consiglio di disciplina provvede a designare il Presidente nella persona del componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine, il Vice Presidente ed il Segretario, nella persona, quest'ultimo, del componente con minore anzianità di iscrizione all'Ordine.
3. Al Presidente compete la convocazione del Consiglio di disciplina, la fissazione dell'Ordine del giorno, la designazione del relatore, la conduzione delle sedute, la firma, unitamente al relatore ed al Segretario, del provvedimento finale e l'esercizio di ogni altro potere inerente alla regolarità dei lavori.
4. Il Vice Presidente esercita, in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri e le funzioni del Presidente.
5. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute, la loro conservazione insieme a tutta la documentazione dei singoli procedimenti presso la sede dell'Ordine dei Biologi, per la durata di cinque anni.
6. Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio di disciplina si svolge secondo la regolamentazione vigente sui giudizi disciplinari di cui al Capo terzo di questo Regolamento.

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

1. Qualora un componente del Consiglio di disciplina si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art.51 e 52 cod. proc. civ.¹ o in conflitto di interessi con il fascicolo

¹ Art.51 cod.proc.civ.: *Astensione del giudice.*

[I]. *Il giudice ha l'obbligo di astenersi:*

1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*

2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*

3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*

4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*

5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

assegnatogli, deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Consiglio di disciplina e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi, si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004 n.215². Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere di disciplina aver intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di subordinazione lavorativa o societari con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con l'autore dell'esposto disciplinare.

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali. Formazione in materia deontologica e disciplinare)

1. Fino all'insediamento del primo Consiglio di disciplina, la funzione disciplinare è svolta dal Consiglio dell'Ordine in conformità alle disposizioni della l.24 maggio 1967 n.396 (art.16, 43 e 44).

2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del primo Consiglio di disciplina sono regolati in base al comma 1 e proseguono presso il Consiglio dell'Ordine. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento all'adozione della delibera Consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

3. La partecipazione al Consiglio di disciplina comporta lo stesso trattamento del gettone di presenza e del rimborso spese previsto per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

4. Il Consiglio dell'Ordine organizza e promuove iniziative formative centrali e locali volte alla formazione e all'aggiornamento in via prioritaria dei componenti del Consiglio di disciplina e, parallelamente, di tutti gli iscritti all'Ordine, sul tema della deontologia e del procedimento disciplinare.

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina

Art.12 (Norme di riferimento. *Quorum*)

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art.52 cod.proc.civ.: Ricusazione del giudice.

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III]. La ricusazione sospende il processo.

² Art.3, L.20 luglio 2004 n.215: 1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

1. Restano ferme le regole generali della legge 7 agosto 1990 n.241 e le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare per i Biologi, da leggere alla luce di sopravvenienze normative generali, e i pregressi riferimenti ai poteri disciplinari del Consiglio dell'Ordine si intendono riferiti, in quanto applicabili, al Consiglio di disciplina, ad eccezione delle delibere sulle sospensioni per morosità ex art.43, co.2 e 3, l.24 maggio 1967 n.396 che rimangono in capo al Consiglio dell'Ordine.

2. Il Consiglio di disciplina, collegio imperfetto, delibera con la presenza di almeno 5 dei suoi componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.13 (Criteri di assegnazione dei singoli procedimenti ai vari componenti del Consiglio di disciplina)

1. I componenti del Consiglio di disciplina sono collocati in sequenza in un elenco alfabetico predisposto dal Presidente dell'organo disciplinare non appena insediato e i fascicoli concernenti segnalazioni di fatti di possibile valenza disciplinare sono assegnati dal Presidente dell'organo disciplinare automaticamente ad un relatore individuato secondo il suddetto elenco alfabetico, seguendo un criterio di successione basato sulla cronologia dell'arrivo della segnalazione.

4. In caso di sussistenza di cause di astensione o ricusazione previste dall'art.10, il Consigliere incompatibile verrà sostituito dal Presidente del Consiglio di disciplina con un altro componente secondo i criteri dell'art.10.

5. Se la segnalazione disciplinare riguardi un componente del Consiglio di disciplina o il Vice Presidente, lo stesso non potrà far parte del Consiglio di disciplina giudicante e il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sua sostituzione con i criteri del comma 4. Se la segnalazione riguardi il Presidente, sarà il Vice Presidente a designare il sostituto nel collegio giudicante secondo i criteri del comma 4.

6. In caso di condanna disciplinare di un componente del Consiglio di disciplina, lo stesso decade e va sostituito con le procedure dell'art.8, co.12.

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina)

1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili attraverso qualsiasi fonte, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto Consiglio di disciplina spetta di regola:

- a) al Consiglio dell'Ordine o al Consiglio Nazionale dei Biologi;
- b) al Ministero vigilante ed al pubblico ministero presso qualsiasi Tribunale nazionale.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

2. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare, inoltrati da iscritti all'Ordine o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio di disciplina, ma inoltrati ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio all'organo disciplinare.

3. La segnalazione disciplinare al Consiglio di disciplina deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate, allegando tutti i pertinenti documenti.

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)

1. Al ricevimento della segnalazione di un fatto di possibile valenza disciplinare, il Presidente del Consiglio di disciplina assegna con massima tempestività il procedimento al relatore individuato ai sensi dell'art.13, co.1.

2. Il Consigliere di disciplina relatore, acclarata l'iscrizione all'Albo del soggetto segnalato e verificati sommariamente e tempestivamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo avere eventualmente sentito l'incolpato ove necessario, riferisce al Consiglio di disciplina, il quale decide senza indugio se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In tale evenienza, la statuizione di non luogo a procedere non è impugnabile, mentre in caso non vi siano i presupposti per l'archiviazione, il Presidente del Consiglio di disciplina fissa la data della seduta per la discussione e ne informa per iscritto almeno 30 giorni prima l'incolpato con la rituale contestazione degli addebiti, con cui si dà inizio al procedimento disciplinare, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia in sede di audizione disciplinare, sia per mezzo di documenti, memorie e richieste istruttorie, da depositare almeno 15 giorni prima della data fissata per la discussione.

3. La contestazione degli addebiti, da comunicare anche al Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma, deve indicare specificamente i fatti addebitati, le norme violate, il giorno, il luogo e l'ora dell'udienza di trattazione, il nome del Consigliere di disciplina relatore, il luogo ove è esercitabile il diritto di accesso agli atti con il relativo orario di consultazione, la possibilità di presentare documenti, memorie difensive e richieste istruttorie almeno 15 giorni prima della udienza e la possibilità di farsi assistere da un procuratore.

4. La contestazione degli addebiti, con contestuale convocazione dell'incolpato, va notificata con le modalità dell'art.22, comma 4 ed il rifiuto di accettazione della comunicazione configura illecito disciplinare.

Art.16 (Istruttoria e decisione disciplinare)

1. Il Consiglio di disciplina, anche tramite il solo relatore, può effettuare accertamenti istruttori presso soggetti pubblici e privati al fine di acquisire elementi di valutazione sui fatti addebitati.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

2. Il giorno della convocazione, l'inculpato, persona fisica o società professionale, può comparire personalmente o a mezzo di procuratore.
3. L'inculpato può farsi assistere da un procuratore, ivi compreso un collega, anche in pensione, o un avvocato.
4. La discussione istruttoria è orale e si svolge in seduta non aperta al pubblico, a cui partecipa l'inculpato ed, eventualmente, il suo procuratore. La decisione disciplinare è sempre deliberata collegialmente, ai sensi dell'art.12, co.2, quale che sia la sanzione da infliggere.
5. Nel giorno fissato, il Consiglio di disciplina, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'inculpato, assunte, anche d'ufficio, tutte le prove ritenute rilevanti ai fini della decisione, dopo aver sentito le conclusioni del relatore e dell'inculpato, adotta le proprie decisioni previa camera di consiglio. Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per i testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
6. Il Consiglio di disciplina può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, di consulenti tecnici anche esterni all'Ordine dei biologi.
7. Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il Consiglio di disciplina disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incombenti.
8. Ove l'inculpato non si presenti o non abbia fatto pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un grave ed oggettivo impedimento, si procede in sua assenza.
9. Se nel corso dell'istruttoria emergono fatti ulteriori e diversi da quelli contestati per iscritto, il Consiglio di disciplina li rivaluta autonomamente in un distinto procedimento afferente questi soli fatti ulteriori, ferma restando la potestà decisoria su quelli già contestati ed acclarati.
10. Il Consiglio di disciplina, chiusa l'istruttoria, delibera in camera di consiglio, con la necessaria presenza di almeno 5 membri, senza la presenza delle parti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. La decisione della sanzione inflitta deve essere deliberata, a pena di estinzione, non oltre 6 mesi dalla notifica della contestazione degli addebiti all'inculpato in ossequio al principio di tempestività dell'azione disciplinare. Tale termine rimane sospeso in caso di assenza dell'interessato giustificata da una documentata, grave ed oggettiva impossibilità a comparire. Tale termine può inoltre essere prorogato una sola volta e per non più di 60 giorni, su richiesta del Consigliere relatore e deliberazione del Consiglio di disciplina, per l'espletamento di incombenti istruttori.
12. La decisione è firmata Presidente del Consiglio di disciplina, dal Consigliere relatore e dal Segretario e va depositata presso il Consiglio di disciplina non oltre i trenta giorni successivi.
13. La sanzione inflitta con la relativa motivazione, vanno unitariamente e tempestivamente notificate all'interessato personalmente e ai soggetti indicati all'art.3, comma 9 di questo Regolamento, con le modalità dell'art.22, comma 4.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Art.17 (Ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio. Rapporti tra ricorso giurisdizionale e ricorso al CNB)

1. Le decisioni del Consiglio di disciplina possono essere impugnate, innanzi al Consiglio Nazionale dei Biologi ex art.22, l. 24 maggio 1967 n.396, dall'incolpato (persona fisica o persona giuridica) e dal Procuratore della Repubblica di Roma con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al successivo art.18 nel termine perentorio di trenta giorni (fa fede la data di spedizione) decorrente dalla ricezione della notificazione del provvedimento sanzionatorio, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito presso la segreteria del Consiglio di disciplina in analogia all'art.327 c.p.c.³

2. Le decisioni del Consiglio di disciplina diventano esecutive, se non è proposto ricorso nei termini di cui al precedente comma.

3. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

4. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

5. Resta ferma, per il professionista condannato e per il Procuratore della Repubblica, la facoltà di proporre immediato ricorso all'autorità giudiziaria avverso la sanzione inflitta. La proposizione di tale ricorso giurisdizionale rende irricevibile il ricorso amministrativo al Consiglio Nazionale dei Biologi e, se già proposto, lo rende improcedibile.

Capo quarto

Il ricorso innanzi al Consiglio Nazionale dei Biologi

Art. 18 (Termini e modalità del ricorso).

1. Le impugnazioni da parte dell'interessato o del Pubblico Ministero dinanzi al Consiglio Nazionale dei Biologi, organo di autodichia amministrativa, ai sensi degli art.22 e 23, l. n.396 del 1967, si propongono con ricorso da depositare o notificare all'organo di cui al successivo articolo, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notificazione del provvedimento, a cura della parte interessata (fa fede la data di spedizione) o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito.

2. Il ricorso deve puntualmente indicare i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

³ Art.327 c.p.c.: *Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.*



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

3. Il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito (anche un indirizzo di posta elettronica certificata) al quale intende gli siano fatte le comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

4. È irricevibile il ricorso quando sia depositato o spedito, in caso di notifica, dopo il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare o oltre sei mesi dal suo deposito. L'onere della prova documentale circa l'avvenuta tempestiva spedizione del ricorso grava sul ricorrente.

5. Nel giudizio di impugnazione, non avente natura giurisdizionale ma di mera autodichia amministrativa, non è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.

Art. 19 (Inoltro del ricorso e notifiche)

1. Il ricorso al Consiglio Nazionale è depositato o notificato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine che lo trasmette senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni dal deposito o dalla notifica, al Consiglio Nazionale.

2. Se il ricorrente è il professionista (o tirocinante, o società professionale), deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

3. Il Consiglio dell'Ordine comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica di Roma se ricorrente è il professionista (o società tra professionisti), o al professionista (o alla società tra professionisti), se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Art.20 (Accesso agli atti)

1. Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti, nonchè presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art.21 (Istruttoria)

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione alle parti.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

2. Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dal successivo comma 4. Deve altresì necessariamente informare il professionista ed il Procuratore della Repubblica di cui all'art.19, co.3 della data di trattazione e della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio Nazionale per essere sentito personalmente.
3. Le sedute del Consiglio Nazionale in cui si discute l'impugnativa della sanzione disciplinare non sono pubbliche e le decisioni sono adottate in camera di consiglio senza la presenza degli interessati.
4. Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che offra certezza sulla avvenuta ricezione, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale e nei limiti dei motivi di ricorso esplicitati. Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
5. Le decisioni del Consiglio Nazionale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art.22 (Decisione e pubblicazione)

1. La decisione, avente natura di provvedimento amministrativo di autodichia, è vincolata ai motivi di ricorso e deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente, del relatore e del Segretario.
2. Il contenuto del provvedimento decisorio, nei limiti dei motivi di ricorso di legittimità e/o di merito, può tradursi, in ossequio agli stessi, nel mero annullamento della sanzione o nella sua modifica. Il provvedimento decisorio, anche se confermativo, assorbe e sostituisce quello del Consiglio di disciplina impugnato.
3. La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria del Consiglio.
4. Il segretario del Consiglio Nazionale provvede alla notifica di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, idoneo allo scopo, ai soggetti di cui all'art.3, co.9. Il Consiglio dell'Ordine provvede infine alla annotazione di cui all'art.3, co.1, d.P.R. n.137 del 2012.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

5. In caso di irreperibilità dell'incolpato, le comunicazioni relative a tutto il procedimento disciplinare avvengono mediante affissione delle stesse per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine e nell'Albo Pretorio del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art.23 (Verbalizzazione)

1. Il Segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

- a) il nome, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti;
- c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
- e) le firme del Presidente, del relatore e del Segretario.

2. In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

3. È in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi interesse.

Art. 24 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio Nazionale)

1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Nazionale sono proponibili innanzi alla sezione specializzata costituita presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art.29, co.1, l. 24 maggio 1967 n.396. Avverso tale decisione è proponibile ricorso alla sezione specializzata costituita presso la Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art.29, co.4, l. n.396.

Art.25 (Entrata in vigore del regolamento. Abrogazioni)

1. Fermo restando il regime transitorio stabilito all'art.11, il presente regolamento, da pubblicare nel sito dell'Ordine, entra in vigore dopo 30 dalla sua deliberazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Da tale data sono abrogate le pregresse norme regolamentari in materia (in particolare anche il previgente regolamento interno sui criteri per la formazione dell'elenco e per la designazione dei nominativi dei possibili componenti del Consiglio di disciplina e per la istituzione del Consiglio e la regolamentazione del procedimento disciplinare approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi in data 22 novembre 2012 delibera n.51 ed il previgente regolamento interno attuativo per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale Biologi approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale in data 21 febbraio 2013 delibera n.76).



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

§§§§
